

**VIANINI INDUSTRIA S.p.A.**

**CODICE DI COMPORTAMENTO**

## 1. Finalita'

Il presente *Codice di Comportamento* viene emanato, ai sensi dell'art. 114 – comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies della Deliberazione CO.N.SO.B. 11971/99 e successive modificazioni, per l'obbligo da parte dei "Soggetti Rilevanti" e/o delle "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti", tutti identificati al successivo punto 2, di comunicare alla CO.N.SO.B. ed al Pubblico le operazioni su "azioni e su strumenti finanziari ad esse collegati", emessi dalla Vianini Industria S.p.A. o da sue controllate.

Il codice intende disciplinare gli obblighi informativi e comportamentali che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare, nel caso in cui vogliano delegare tale adempimento alla Società quotata, nei confronti della Vianini Industria S.p.A. per consentire alla stessa di comunicare alla Consob ed al mercato, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla predetta delibera, le operazioni di cui al precedente paragrafo.

## 2. Identificazione dei Soggetti Rilevanti e Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti

Si identificano quali "Soggetti Rilevanti" e "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti" e quindi destinatari degli obblighi di comunicazione previsti dal presente *Codice di Comportamento*, che la Società adotta con decorrenza 1° aprile 2006, i seguenti soggetti della Vianini Industria S.p.A.

### 2.1- Soggetti Rilevanti:

- a) - gli Amministratori;
- b) - i Sindaci Effettivi;
- c) - il Direttore Generale, se nominato;
- d) - il Direttore Finanziario;
- e) - l'Investor Relator;
- f) - gli Amministratori, i Sindaci Effettivi e Direttori Generali delle controllate il cui valore contabile della partecipazione rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Vianini Industria S.p.A.;
- g) - chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale della Società, nonché ogni soggetto che eserciti il controllo su di essa;

## 2.2- Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) - il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- b) - le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) - le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) - le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) I *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

## 3. Operazioni compiute da Soggetti Rilevanti

I “Soggetti Rilevanti”, identificati al punto 2.1, devono comunicare nei termini e con le modalità di cui al successivo punto 4) le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni rappresentative del capitale sociale della Vianini Industria S.p.A. o di sue controllate italiane o estere, quotate nei mercati regolamentati italiani o comunitari, effettuate da loro stessi e/o dalle “persone strettamente legate” di cui al suddetto punto 2.2, compiute direttamente, o tramite interposta persona.

Gli strumenti finanziari da considerarsi rilevanti ai fini dell’informativa oggetto del presente Codice sono i seguenti:

- a) strumenti finanziari quotati emessi dalla Vianini Industria SpA e da sue controllate;
- b) strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
- c) strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
- d) strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’art. 1, comma 3, del Testo Unico;
- e) strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
- f) azioni quotate emesse da Società controllate dalla Vianini Industria SpA e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti b), c) d) ed e) ad esse collegate;
- g) azioni non quotate emesse da Società controllate dalla Vianini Industria quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50 per cento dell’attivo patrimoniale della Vianini Industria, come risultante

dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti b),c),d) ed e) ad esse collegate.

Ai fini di tale obbligo informativo non devono essere comunicate:

- a) – le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000,00 (cinquemila) euro entro il 31 dicembre di ciascun anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- b) – le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) – le operazioni effettuate dalla Vianini Industria S.p.A. e da Società da essa controllate.

#### **4. Termini e modalita' per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti**

Dal 1° aprile 2006 i Soggetti Rilevanti dovranno far pervenire alla Vianini Industria S.p.A. le comunicazioni relative alle operazioni di cui al precedente punto 3) entro tre giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione dell'operazione che ha contribuito a raggiungere l'ammontare di Euro 5.000,00 (cinquemila).

In merito si precisa che

- il volume totale delle operazioni deve tener conto anche delle operazioni effettuate per conto delle persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti;
- non si deve tener conto delle operazioni che hanno contribuito alle precedenti comunicazioni nell'anno solare.

Inoltre i Soggetti Rilevanti, ai sensi del comma 10 dell'art. 152-octies della deliberazione Consob 11971, devono rendere nota alle "persone strettamente legate" la sussistenza, anche per loro, degli obblighi di comunicazione di cui al presente *Codice di Comportamento*.

Dal 1° aprile 2006 i Soggetti Rilevanti dovranno inviare le comunicazioni in argomento, entro la scadenza sopra citata, al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio Societario della Vianini Industria S.p.A. utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Autorità di Vigilanza ed allegato al presente Codice:

- **[ufficiotitoli@caltagironegroup.it](mailto:ufficiotitoli@caltagironegroup.it)**

In alternativa le comunicazioni possono essere trasmesse:

- via telefax al numero 06/45412299, oppure mediante
- consegna diretta all'Ufficio Societario della Vianini Industria S.p.A. in Roma, via Barberini n.28.

Per i Soggetti Rilevanti che detengono una partecipazione pari al 10% del capitale sociale della Vianini Industria SpA o ne detengono il controllo, le comunicazioni relative alle operazioni di cui al suddetto punto 3) dovranno essere inviate, con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

#### **5. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle informazioni delle Operazioni previste dal presente Codice**

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione delle comunicazioni delle operazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti è individuato nel Responsabile della "Funzione Affari Societari" della Vianini Industria S.p.A.

Il predetto Responsabile provvede inoltre all'istituzione ed aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti e dovrà vigilare sull'applicazione del Codice di Comportamento apportando eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### **6. Obblighi di comunicazione alla Consob ed al Pubblico da parte della Vianini Industria S.p.A. delle operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti**

A decorrere dal 1° aprile 2006 la Vianini Industria S.p.A., ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 152-octies del Regolamento Emittenti, comunica alla Consob ed al pubblico,

- entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, le operazioni di cui al precedente punto 3) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente loro legate, comunicate alla Società in osservanza del presente Codice di Comportamento;

- entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello della loro effettuazione, le operazioni di cui al precedente punto 3) compiute dai Soggetti Rilevanti che detengono una partecipazione pari al 10% del capitale sociale o ne detengono il controllo

La Vianini Industria S.p.A. tuttavia non si ritiene responsabile in caso di incompleta o mancata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti o in caso di comunicazione non pervenuta alla scrivente nei termini indicati al punto 4) .

E' obbligo dei Soggetti Rilevanti in caso di informazione diretta alla Consob ed al pubblico di comunicare contestualmente alla Vianini Industria S.p.A.

## **7. Sanzioni**

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente codice comporta per i Soggetti Rilevanti l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti, tenendo presente il diverso rapporto che lega il Soggetto Rilevante alla Società.

Per i Soggetti che siano legati da rapporto di lavoro subordinato l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione delle previste sanzioni disciplinari, fermo restando le eventuali responsabilità di altra natura.

La Società ha facoltà di rivalersi nei confronti dei Soggetti Rilevanti per ogni danno che alla stessa potrà derivare dai comportamenti contestati in violazione del presente codice.